

non continuative, all'immediato verificarsi di tale condizione perde il diritto al riscatto; con procedura d'urgenza l'ente locatore potrà chiedere al giudice ordinario competente per territorio un'ordinanza per la convalida dello sfratto, ai sensi del vigente ordinamento. Il locatario sfrattato recupererà il trenta per cento della somma complessivamente versata per adempimento degli obblighi contrattuali, qualora abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione per un periodo superiore a sessanta mesi continuativi. Eventuali situazioni che si rivelino eccezionali verranno esaminate da un'apposita commissione, composta da trenta membri designati in rappresentanza paritetica di tutte le categorie del settore con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un regolamento d'attuazione dei suoi principi e criteri direttivi.

53. 010. (ex 50. 015). Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 011. (ex 50. 017.) Guidi.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle

prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 024. (già 53. 124.) (ex 50.9) Frattini.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

ART. 53-bis.

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 lire mensili a lire 500.000 lire nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente all'onere di 110 miliardi si fa fronte con i risparmi derivanti dalla modifica dell'articolo 23 e dalla soppressione dell'articolo 11.

53. 012 (Nuova formulazione) (ex 50. 018). Pasetto, Manzione, Treu, Scantamburlo, Casinelli, Testa, Casilli, Repetto.

(Approvato)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — Gli Istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità.

Di conseguenza all'articolo 80 Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

53. 025. (ex 50 134). Palma, Jervolino, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

(A.C. 7328-bis — sezione 2)

**ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 54.

(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).

1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà mede-

sima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: 2001 aggiungere le seguenti: previo consenso del datore di lavoro.

54. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: pubblico e.

54. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 7 con le seguenti: commi 6 e 7.

54. 10. Governo.

(Approvato)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. La facoltà di cui al comma 1 si attua attraverso la stipula tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro di un contratto a tempo determinato, tale contratto può essere rinnovato.

54. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

54. 4. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita lavorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità.

54. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 7328-bis – sezione 3)

**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 55.

(Vigilanza contributiva).

1. Al fine di porre in essere un'azione di vigilanza integrata per la lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva con riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo, l'INPS stipula con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, agli agenti SIAE è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 55.

(Vigilanza contributiva).

Sopprimerlo.

* **55. 1.** (ex 51. 10) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

* **55. 9.** (ex 51. 4) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

* **55. 4.** (ex 51. 9) Malavenda.

Sopprimerlo.

* **55. 5.** (ex 51. 7) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

55. 3. (ex 51. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

55. 2. (ex 51. 1) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

55. 6. (ex 51. 5) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: agenti SIAE aggiungere le seguenti: con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società.

55. 7. (ex 51. 8) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Lo schema della convenzione, di cui al comma 1, è sottoposto per il parere alle Commissioni permanenti competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

55. 8. (ex 51. 3) Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. — Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 agosto 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 2.400;

2002: — 1.400;

2003: — 1.000.

55. 01. (ex 5. 013) Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

(A.C. 7328-bis — sezione 4)

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 67.

(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure).

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze ».

2. L'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a congruaggio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, cessa di avere applicazione

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui prevede che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria, ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 67.

*(Cartolarizzazione dei crediti
e altre misure).*

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

67. 1. (ex 62.8) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

67. 2. (ex 62.5) Molgora, Alberto Giorgetti, Frosio Roncalli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

67. 13. (ex 62.1). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, dopo le parole: debiti di imposta aggiungere le seguenti: seguendo l'ordine di anzianità maturata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

67. 3. (ex 62.2). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le parole da o in alternativa fino alla fine del periodo.

* **67. 5.** (ex 62.4). Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere dalle parole o in alternativa fino alla fine del periodo.

* **67. 6.** (ex 62.12). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: o in alternativa fino alla fine del periodo con le seguenti seguendo l'ordine di anzianità maturata.

67. 7. (ex 62.3). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le seguenti parole: o in alternativa.

67. 4. (ex 62.10). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Fatti comunque salvi accordi tra le parti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidati in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso qualsiasi gestore o depositario, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

67. 14. (ex 62.6). Pistone, Benvenuto, Agostini, Rabbito.

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

67. 9. (ex 62.11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: pari, con: non inferiore.

67. 10. (ex 62.16). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, capoverso 3, aggiungere il seguente periodo: A tutte le cartelle esattoriali dell'Inps è concessa la rateizzazione al tasso legale dei seguenti importi:

2001: 0 per cento;

2002: 100 per cento;

2003: 100 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Udeur.

67. 8. (ex 62.14) Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma 6, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito nella legge 5 novembre 1999, n. 402, è soppressa la locuzione « concessa antecedente al 30 novembre 1999 ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

67. 11. (ex 62.9) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantanti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'Inps nei confronti delle aziende agricole.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000.

67. 12. (ex 62.15) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

**ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 68.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle ICT ed al progetto « Genoma », nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 68.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).

Sopprimerlo.

* **68. 19.** (ex *63. 26). Pace, Antonio Pepe, Fino.

Sopprimerlo.

* **68. 20.** (ex *63. 11. e 63. 10.) Caparini, Fontan, Faustinelli, Alborghetti, Galli, Parolo, Bosco, Chincarini, Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.

68. 22. (ex 63. 12). Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS è destinato all'ammortamento del debito pubblico e per una quota non superiore al 20 per cento al rimborso dei crediti di imposta dei contribuenti maturati prima dell'anno 1997.

68. 24 (ex 63. 8). Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.

* **68. 10.** (ex *63. 42). Aprea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.

* **68. 13.** (ex *63. 21). Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.

* **68. 14.** (ex *63. 7). Rasi, Cuscanà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: alla realizzazione della rete telematica dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

68. 15. (ex ** 63. 22). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: informatizzazione della pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: ammodernamento delle strutture scolastiche.

68. 16. (ex 63. 23). Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: e nella scuola.

68. 25. (ex *63. 17.) Bracco, Capitelli, Acciarini, Dedoni, Vignali, Soave, Sbarbati Mazzocchin.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio, aggiungere le seguenti: e il contenimento.

68. 26. (ex 63. 29). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: allo sviluppo tecnologico delle imprese.

68. 27. (ex 63. 19). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: relativi strumenti, aggiungere le seguenti: al finanziamento ed alla realizzazione di progetti idonei a ridurre il consumo di energia, ad abbatterne il costo nonché a favorire lo sviluppo e l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e trasmissione.

68. 28. (ex 63. 28). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«ART. 68-bis. - (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

- 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale nel settore delle telecomunicazioni.

2. Le disponibilità finanziarie del fondo sono destinate al finanziamento di interventi e programmi nelle materie di cui al comma 1, secondo le specifiche definite annualmente con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del gruppo di lavoro interministeriale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1997.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle seguenti linee di attività:

a) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nonché all'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza in materia di effetti a medio e lungo termine;

c) realizzazione della pianificazione territoriale ed urbanistica per l'individuazione e il corretto inserimento degli impianti radioelettrici nei territorio dei comuni con almeno 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e sostegno per l'individuazione e il corretto inserimento degli impianti radioelettrici nel territorio dei comuni con almeno 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e sostegno per l'individuazione e l'allestimento dei relativi siti;

d) incentivi per la minimizzazione dei rischi e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998;

e) adeguamento delle strutture e degli strumenti delle agenzie per la protezione dell'ambiente per le attività di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, nonché potenziamento, formazione e aggiornamento del personale degli istituti pubblici che si occupano di controllo dell'inquinamento elettromagnetico;

f) misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico per l'inserimento dei dati a sistema relativamente a sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni;

g) svolgimento di studi, analisi e ricerche di interesse generale nel settore delle comunicazioni volti a promuovere, anche a mezzo di soggetti di alta specializzazione, innovazioni tecnologiche mirate al contenimento dell'intensità e degli effetti negativi dei campi elettromagnetici.

4. In sede di prima attuazione sono finanziate prioritariamente le attività di cui alla lettera a), c), d) ed e).

5. All'onere derivante dall'attuazione del fondo nell'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni successivi, al finanziamento del fondo si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

68. 40 (ex 63. 0. 5). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche.

68. 8. (ex *63. 41. e *63.5). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: elettromagnetiche *aggiungere le seguenti:* , una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo è destinata al finanziamento di progetti tecnologicamente avanzati per la sorveglianza dei confini e delle coste al fine di prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

68. 29. (ex 63. 25). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione complessiva del fondo è destinata al finanziamento di misure per l'abbattimento delle emissioni elettromagnetiche.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole 10 per cento, *con le seguenti:* 5 per cento.

68. 11. (ex 63. 37). Turrone, Scalia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

68. 32. (ex 63. 30. seconda versione) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

68. 1. (ex 63. 24. seconda versione) Tersio Delfino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le parole:* 5 per cento.

68. 30. (ex 63. 31). Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando in via prioritaria la cifra necessaria alla costruzione di una rete permanente (fissa e mobile) di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile, estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai punti di ubicazione delle stazioni trasmettenti all'interno di centri abitati, previo programma di ricerca ad individuare le modalità per la migliore realizzazione della rete stessa.

68. 31. (ex 63. 4). Floresta, Becchetti.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

*** 68. 18.** (*63. 35). Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

*** 68. 12.** (ex *63. 34). Turrone, Scalia, Paissan.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

*** 68. 33.** (ex 63. 43). Casinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per quanto concerne la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, le risorse sono da destinare:

a) a contributi per i comuni che attrezzano i siti di collocazione per i ripetitori di segnali per telefonia mobile, compresi gli oneri di delocalizzazione di impianti esistenti;

b) per la realizzazione e la gestione di una rete di rilevazione automatica delle emissioni provenienti dai trasmettitori di segnali di telefonia mobili, compresa la trasmissione dei dati;

c) per il finanziamento di studi, analisi e ricerche sull'influenza delle onde elettromagnetiche sulla salute e sull'ambiente da effettuarsi nel triennio 2001-2003.

Per la realizzazione di interventi di cui alla lettera b) il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante apposita convenzione con i gestori dei sistemi, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i criteri per la raccolta sistematica dei dati. In ordine all'attività di cui alla lettera c) il Ministro delle comunicazioni, di concerto con quelli dell'Università e della ricerca scientifica, della sanità e dell'ambiente, approva appositi piani di ricerca, di studi e di analisi, proposti da istituti pubblici e privati di alta specializzazione operanti nel settore.

68. 17. (ex 63. 18). Burlando, Di Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, il 5 per cento dei proventi della gara è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di im-

portanza regionale, con la sperimentazione di tecnologie innovative.

68. 7. (ex 63. 38). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Un ulteriore 5 per cento dei proventi della gara è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di importanza regionale, con la sperimentazione di tecnologie innovative.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

68. 2. (ex 63. 36). Alessandro Rubino, Possa, Conte

Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro delle finanze.

68. 23. (ex 63. 9). Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni.

* **68. 3.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex *63. 39). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-regioni.

* **68. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex *63. 33). Teresio Del-
fino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Stato-regioni.

Seguono coperture del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **68. 5.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (*ex* *63. 16). Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti commissioni parlamentari.

68. 6. (*ex* 63. 27). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

(Approvato)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis. - 1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

2. Il FIRB finanzia, in particolare:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;

c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici e/o privati anche su scala internazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella misura di 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002, 30 miliardi per l'esercizio 2003.

68. 05. (*ex* 63. 0. 2). Castellani, Bracco, Petrella, Grignaffini, Mazzocchin, Dedoni, Vignali, Volpini, Acciarini, Palumbo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis. (*Fondo per il finanziamento dei Piani stralcio di assetto idrogeologico*). -

1. Per gli interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del Fondo per l'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni 2002, 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

68. 02. (ex 63. 0. 6). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

« ART. 68-bis. - 1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MURST all'unità previsionale di base 4.2.1.2. Ricerca applicata ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 297 del 1999, dopo le parole: « enti di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « anche a carattere regionale ».

68. 04. (ex 63. 0. 4). Bracco, Castellani, Petrella, Grignaffini, Mazzocchin, Dedoni, Vignali, Volpini, Boato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché per attività, autonomamente proposte, di

ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1. ».

* **68. 06.** (ex 63. 0. 3). Bracco, Petrella, Grignaffini, Dedoni, Vignali, Volpini, Acciarini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

« ART. 68-bis. - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: »nonché per attività, autonomamente proposte, di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 ».

* **68. 03.** (ex 63. 0. 1). Castellani.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 6)

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 69.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, in-

dividuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 69.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Sopprimerlo.

69. 1. (ex 64. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sostituire le parole da: ad iniziative a vantaggio dei consumatori con le seguenti: a vantaggio dei consumatori mediante il sostegno ad iniziative dirette a prevenire, individuare e contrastare attività illecite o, comunque, idonee a limitare la concorrenza o ad aggravare il costo di beni e servizi.

69. 3. (ex 64. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire le parole: ad iniziative a vantaggio dei consumatori con le seguenti: alla puntuale riduzione delle tariffe dei consumatori interessati.

69. 2. (ex 64. 6). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: titolari di utenze, residenti nei comuni di montagna con popolazione inferiore a 500 abitanti.

69. 4. (ex 64. 2). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente destinate a contenere eventuali aumenti delle tariffe assicurative e del prezzo dei carburanti.

69. 5. (ex 64. 1). Manzini, Gardiol.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

69. 6. (ex 64. 3). Giancarlo Giorgetti, Donner, Martinelli.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200

miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provve-

dono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto

in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle san-

zioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi